Città di
Busto Arsizio

Comune di Busto Arsizio
Copia cartacea di documento firmato digitalmente e conservato presso il Comune di Busto Arsizio - art. 71 D.Lgs 82/2005
Protocollo N.0109519/2022 del 03/08/2022
Classifica 6.9 Fasc. 6.9 N.7/2019
Firmatario: ROBERTO BRUGNONI
U

Ordinanza n. 177 del 02/08/2022

Oggetto: PRESENZA DI COPERTURA IN MATERIALE AMIANTIFERO (ETERNIT) SU EDIFICIO UBICATO IN VIA OMISSIS A BUSTO ARSIZIO (VA) - ORDINANZA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Società Arti Grafiche Baratelli snc con nota Prot. com.le n. 54150 del 09.05.2019 trasmetteva la documentazione richiesta con Ordinanza Dirigenziale n. 104 del 23.04.2019 (atti Prot. com.le n. 50132 del 29.04.2019) e che, dall'esame della valutazione dello stato di conservazione della copertura in oggetto indicata datata 23.04.2019, il risultato dell'indice di degrado ottenuto (ID 48 per manufatto 1 e 2) prevedeva la rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi dalla valutazione di cui sopra (termine bonifica 22.04.2020) e (ID 36 per manufatto 3) prevedeva la rimozione della copertura entro 3 anni dalla valutazione di cui sopra (termine bonifica 22.04.2022) ex d.m. 06.09.1994 – d.g.r. 22.12.2005, n. 1256 e d.d.g. 18.11.2008, n. 132347;

TENUTO CONTO che:

- ad oggi allo scrivente Comune non risulta pervenuta la comunicazione della prevista bonifica (sovracopertura, incapsulamento e rimozione) della suddetta copertura, corredata da idonea documentazione, a dimostrazione degli interventi realizzati e/o dell'avvenuto smaltimento mediante ditta autorizzata;

ATTESO che ai sensi del d.m. 06.09.1994 (normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, c. 3, e dell'art. 12, c. 2, della l. 257/1992), e, più nello specifico, nel Decreto Ministero Sanità 20.08.1999 (Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), che regolamenta i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per eseguire correttamente gli interventi di bonifica di manufatti in cemento amianto in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994;

VISTO il protocollo operativo per la gestione di segnalazioni della presenza di amianto elaborato dal Nucleo Amianto regionale e proposto alla Direzione Generale Sanità e all'A.R.P.A. Lombardia trasmesso con nota della Giunta regionale della Lombardia Direzione Generale Sanità del 7.08.2006 di prot. n. HI20060037229;

ACCERTATO che:

- tramite i competenti uffici comunali, il fabbricato di cui trattasi, individuato al *N.C.E.U. del Comune di Busto Arsizio, Foglio 18– Sezione BU – Mappale 21828, sub 3, 4 e Mappale 21829 sub 1, 2 di Via Ca' Bianca civico 34,* risulta catastalmente intestato alla Società Arti Grafiche Baratelli snc - P.IVA 02070840125 con sede in Busto Arsizio (VA) Via Cà Bianca, 32 e rappresentata dal – CF nato a ( ) il e residente a ( ) in

DATO ATTO che, fatte salve le questioni riguardanti la regolarità edilizia dei manufatti di cui trattasi e ribadendo gli obblighi di manutenzione, custodia e messa in sicurezza in capo ai proprietari degli immobili e/o responsabili dell'attività, sanciti dall'art. 6 della l.r. 17/2003 e dal d.m. 06.09.1994, alla proprietà è stata data notizia dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della l. 241/90 e s.m.i., mediante PEC del 30.06.2022 (atti di Prot. com.le n. 91423), regolarmente ricevuta dal destinatario in data 30.06.2022, finalizzato all'esecuzione della bonifica delle coperture in materiale amiantifero in argomento;

RAVVISATA la necessità di dover procedere ora con l'emanazione del presente provvedimento;

VISTO il d.m. 06.09.1994;

VISTE:

- la Legge regionale della Lombardia 29.09.2003, n. 17 "*Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto*";
- la d.g.r. della Lombardia 22.12.2005, n. 1526:"*Approvazione del «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL) di cui alla legge regionale 29 settembre 2003 n. 17*;
- la d.d.g. della Regione Lombardia 18.11.2008, n. 13237: "*Approvazione del «Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto» e contestuale abrogazione dell'algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto di cui alla d.g.r. n. 7/1439 del 4 ottobre 2000*";

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento all'art. 107 - commi 2 e 3;

RICHIAMATO inoltre il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi sopra espressi,
alla **Società Arti Grafiche Baratelli snc** proprietara del fabbricato ubicato in Busto Arsizio (VA) - Via Ca' Bianca, 34, identificato al *NCEU del Comune di Busto Arsizio, Foglio 18 – Sezione BU – Mappale 21828 sub 3, 4 e Mappale 21829 sub 1, 2*

- di provvedere, ***entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento,*** alla bonifica della copertura in materiale amiantifero (eternit) presente c/o il fabbricato sopraccitato, previo ottenimento di eventuali autorizzazioni e/o titoli edilizi per l'esecuzione dell'intervento ai sensi della vigente normativa e presentazione del Piano di Lavoro all'A.T.S. Insubria di Varese - U.O.C. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria – territorialmente competente, **almeno 30 (trenta) giorni** prima dell'inizio dei lavori per le determinazioni di competenza;

- di provvedere ***entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla conclusione degli interventi di cui al predetto punto 1*** a trasmettere allo scrivente Ufficio e alla A.T.S. Insubria, l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa esecutrice, al fine di definire il programma di manutenzione e controllo da parte del committente, ovvero in caso di rimozione, idonea relazione nella quale vengono precisate le specifiche misure adottate comprensiva della quarta copia del F.I.R. (*formulario identificativo rifiuto*) attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;

AVVERTE

- che le operazioni di bonifica e smaltimento, devono essere condotte nel rispetto della vigente normativa in materia;
- che la mancata ottemperanza al presente provvedimento, previo accertamento della violazione, comporterà l'ulteriore applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, art. 7 bis, punto 1 bis e ss.mm.ii;
- che in caso di inottemperanza agli ordini qui impartiti si provvederà ai sensi di legge senza pregiudizio per l'azione penale;

INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3 - punto 4 - della legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge n. 1034 del 06.12.1971, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. n. 1199 del 24.11.1971, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza alla:

- **Società Arti Grafiche Baratelli snc** – Via Ca' Bianca, 34 – 21052 Busto Arsizio (VA)

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso per opportuna informativa o per quanto di competenza a:

- al Comando della Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio – Nucleo Ambientale;

- al Responsabile dell'A.T.S. Insubria di Varese - U.O.C. Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - protocollo@pec.ats-insubria.it;
- alla Prefettura di Varese – prefettura.prefva@pec.interno.it

che copia del presente provvedimento venga:
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

IL DIRIGENTE
ROBERTO BRUGNONI / ArubaPEC S.p.A.